



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE A.A.2019/2020

ESU VENEZIA in applicazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, provvede alla gestione ed al funzionamento del servizio abitativo.

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'utilizzo degli alloggi e definisce gli obblighi, i diritti e le responsabilità degli assegnatari.

Il bando di concorso annuale, pubblicato ai sensi del comma 3, art. 25, legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché del Piano Annuale degli Interventi di Attuazione dello Studio Universitario dell'Anno Accademico di riferimento, individua gli immobili assoggettati al presente Regolamento.

Art. 1 - rapporto di ospitalità

1. L'utilizzo delle strutture abitative da parte degli ospiti e la vita comunitaria all'interno delle stesse sono disciplinati dal presente regolamento.
2. gli studenti e i loro ospiti devono rispettare le regole di civile convivenza nonché il presente regolamento generale oltre al regolamento comunale e condominiale ove previsto.
3. Il rapporto di ospitalità sorge al momento dell'assegnazione del posto letto assegnato da ESU di Venezia.
4. con l'assegnazione del posto letto ESU di Venezia garantisce l'arredo convenzionale dell'alloggio con esclusione delle stoviglie e della biancheria da camera (lenzuola, federe e asciugamani) all'approvvigionamento delle quali provvede l'assegnatario.
5. Il personale dell'ESU di Venezia, all'esclusivo fine di effettuare attività di controllo o di manutenzione, ha sempre diritto ad accedere ai locali assegnati (camere, spazi comuni). L'accesso, salvo i casi di oggettiva urgenza e/o in tutti i casi in cui l'Amm.ne lo ritenga necessario, è effettuato da almeno due persone in presenza possibilmente dell'assegnatario e a seguito di preventiva comunicazione.

Art. 2 – accesso alle Residenze

1. L'accesso alle residenze universitarie è riservato agli studenti che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso e che abbiano accettato secondo le modalità previste da ESU di Venezia.
2. ESU di Venezia potrà richiedere la visita medica (buono stato di salute) agli studenti assegnatari di posto letto, qualora venga ravvisata la necessità di accertare che lo stato di salute non pregiudichi la vita comunitaria.
3. In caso di malattia grave e/o contagiosa ESU di Venezia potrà disporre l'allontanamento o trasferimento dello studente dalla residenza, salvo diverse disposizioni impartite dal Servizio Sanitario Nazionale o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
4. L'accettazione dell'alloggio avviene esclusivamente on line nel sito www.esuvenezia.it L'ospite deve obbligatoriamente indicare la data di arrivo e l'ora, al fine di acconsentirne l'accoglienza.
5. Qualora lo studente non accetti il posto alloggio assegnato da ESU di Venezia, l'assegnatario rinuncia al beneficio stesso per l'anno accademico di riferimento. La rinuncia avviene esclusivamente on line nel sito www.esuvenezia.it
6. l'assegnatario di posto letto, dovrà entro 2 giorni dalla data di arrivo, compilare un form online disponibile nel sito Aziendale www.esuvenezia.it con il quale dovrà segnalare eventuali danni ammanchi riscontrati nel mobilio e nella stanza in generale.
In difetto l'assegnatario sarà responsabile di eventuali danni/ammanchi che dovessero emergere nel periodo di alloggio. Ad ogni cambio stanza l'Utente dovrà ripetere la procedura. Segnalazioni effettuate oltre i termini consentiti non saranno prese in considerazione.

Art. 3 – deposito cauzionale

1. Lo studente, prima dell'assegnazione dell'alloggio, deve provvedere al versamento di un deposito cauzionale infruttifero di importo pari alla somma stabilita annualmente da ESU di Venezia sul bando di concorso , ove sono indicate le modalità.

2. Il deposito cauzionale è a garanzia del pagamento per danni e/o guasti o in caso di addebiti per interventi a titolo oneroso (pulizia stanza, ecc) o per sanzioni disciplinari. La restituzione del deposito cauzionale è subordinata all'assenza di danni e debiti nei confronti di ESU di Venezia.
3. La restituzione del deposito cauzionale avviene dopo il rilascio dell'alloggio, previa verifica delle condizioni previste per lo svincolo di cui sopra, entro 20 giorni dalla data della partenza.

Art. 4 – Operazioni di check-in e consegna chiavi

1. L'Utente alla consegna delle chiavi della stanza/appartamento assegnata **deve presentare** pena l'esclusione dal beneficio:
 - a. Un documento di riconoscimento (carta di identità, patente auto o passaporto) gli studenti extracomunitari devono inoltre presentare il permesso di soggiorno .
 - b. Una foto tessera
2. È vietata la duplicazione e cessione a terzi delle chiavi e del badge di accesso per le strutture videosorvegliate.
3. Nelle Residenze presidiate le chiavi devono rimanere sempre presso la reception della residenza, seppure a disposizione esclusiva dello studente assegnatario. Ogni volta che lo studente si allontana dalla Residenza, anche se per pochi minuti, deve depositarle presso la reception.
4. Nelle Residenze non presidiate e negli appartamenti lo studente conserva le chiavi della propria camera/appartamento e ne è responsabile;
5. Nelle Residenze videosorvegliate lo studente deve passare sempre il badge in entrata e in uscita, qualora il badge non venisse letto deve urgentemente avvisare la control room e l'ufficio Benefici;
6. Gli ospiti degli studenti possono accedere dalle 8:00 alle 23:00 ;
7. E' fatto divieto di installare congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti;
8. Nel caso di furto o smarrimento delle chiavi lo studente deve sporgere denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, consegnandone copia ad ESU di Venezia che a discrezione propria, provvederà a predisporre un duplicato o ad effettuare la sostituzione della serratura a spese dell'ospite.
9. In caso di riconsegna della chiave danneggiata verrà richiesto il pagamento delle spese sostenute per la duplicazione della chiave.
10. Per gli utenti alloggiati presso gli appartamenti ESU di Venezia, in caso di mancata restituzione della chiave verrà richiesto il pagamento di tutte le spese sostenute sia per il cambio della serratura che per la duplicazione di un numero di copie delle chiavi pari al numero dei posti letto dell'appartamento più due copie di servizio.
11. Al termine dell'assegnazione le chiavi e i badge devono essere consegnati in portineria o al tutor, o presso l'ufficio Benefici. In caso di mancata consegna delle chiavi o qualora venissero lasciate nella stanza e smarrite, il costo della sostituzioni della serratura verrà imputato allo studente.

Art. 5 – permanenza nelle strutture abitative

1. Ogni qualvolta lo studente si assenta per più di 3 giorni dalla residenza universitaria, nella quale è ospite, è tenuto a comunicarlo, anche tramite mail, insieme alla data di rientro, al personale addetto alla reception ove presente. La mancata comunicazione comporta nei confronti dei trasgressori l'adozione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti disciplinari, così come individuati dall'art.18, salvo giustificato motivo documentato.

2. Nel corso dell'Anno Accademico, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere al trasferimento d'ufficio ad altra stanza o struttura residenziale, qualora ricorrano ragioni di funzionalità del servizio, per incompatibilità nella convivenza o per comportamenti poco rispettosi del vicinato.

Art. 6 – norme di comportamento – obblighi e divieti

1. Gli ospiti, durante il soggiorno nelle Strutture abitative devono mantenere un comportamento responsabile improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza, collaborando con gli altri ospiti e con il personale.
2. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale ESU di Venezia, anche alla responsabilità ed al decoro degli studenti
3. L'assegnatario si impegna
 - a. A fruire del posto letto per l'intero periodo indicato nella scheda di accettazione e ad informare, per iscritto, l'Ufficio Benefici in caso di assenze prolungate oltre i 3 giorni;
 - b. ad usare con la normale diligenza e ad aver cura di tutti i beni mobili ed immobili, assegnati e di uso comune, comprese attrezzature ed arredi. L'assegnatario è comunque tenuto a seguire tutte le disposizioni che verranno impartite unitamente al regolamento;
 - c. a leggere il manuale di sicurezza e partecipare alla simulazione/prove sgombero per le esercitazioni previste per le procedure antincendio;
 - d. ad effettuare tempestivamente le visite mediche richieste e comunicare eventuali stati di malattia infettiva;
 - e. ad informare il Responsabile del Servizio su eventuali situazioni di disagio personale nella convivenza in collettività;
 - f. ad informare il Responsabile del Servizio, il tutor, il portiere (ove presente) , la control room (negli orari di servizio) , la reception della ru Junghans (nr tel. 0415210801) la centrale operativa di vigilanza. su eventuali situazioni di compromissione della sicurezza per lo stabile o la collettività.**
 - g. a comportarsi nei confronti del personale dell'ESU VENEZIA secondo le regole della correttezza ed in modo da non aggravare inutilmente il lavoro dello stesso.
 - h. A segnalare tempestivamente all'Ufficio Benefici ESU eventuali guasti agli impianti, che dovessero essere pregiudizievoli alla struttura abitativa
 - i. In caso di guasti agli impianti che determinino situazioni di rischio o di pericolo per le strutture o per gli assegnatari, riscontrati nei periodi di chiusura degli uffici dell'ESU VENEZIA, l'assegnatario segnala il guasto con la massima urgenza alla portineria della r.u. Junghans tel 041.5210801.
4. L'assegnatario è responsabile dei danni arrecati per propria responsabilità ai beni assegnati e degli ammanchi riscontrati nel proprio alloggio in relazione ai beni in esso contenuti. In tal caso l'assegnatario dovrà rifondere, entro 15 giorni dalla notifica da parte dell'ESU Venezia, l'importo corrispondente al valore o alla spesa di riparazione. Il versamento dovrà essere effettuato secondo la modalità prevista all'art. 6. Scaduto il termine ESU di Venezia procederà al relativo addebito trattenendo la somma dovuta dal deposito cauzionale. A seguire, lo studente è tenuto a reintegrare la cauzione, pena la revoca del posto letto, entro 15 giorni.

L'assegnatario è responsabile solidalmente con gli altri assegnatari, dei danni arrecati alle parti comuni interne all'edificio, che si riferiscono direttamente al pieno godimento dell'alloggio assegnatogli (arredi, attrezzature, impianti, atri, corridoi, scale, luoghi ricreativi ecc.), secondo i criteri stabiliti all'art. 1588 del Codice Civile.

5. L'assegnatario è tenuto a sostenere anche le spese per interventi straordinari dovuti a danni provocati direttamente o indirettamente, relativi al proprio posto letto e agli spazi comuni e a partecipare in solido alle spese qualora l'autore del danno non sia identificabile.
6. Gli assegnatari devono interrompere **tra le ore 23:00 e le ore 08:00** sia nelle proprie camere, che negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della Struttura o e/o al vicinato.
7. E' fatto **divieto** di:
 - a. Introdurre in residenza qualunque apparecchiatura pericolosa e/o non a norma (piastre elettriche, fornelli, stufe a gas, termosifoni ad olio, candele ecc)
 - b. Utilizzare/collegare in camera apparecchi dotati di resistenza elettrica, fatto salvo l'uso del ventilatore, asciugacapelli, piastra per capelli, rasoi ed altri ausili speciali autorizzati da ESU di Venezia.
Eventuali altre apparecchiature quali tostapane, forni, ferri da stiro, caffettiere elettriche, friggitrice, bollitori, microonde, ecc, potranno essere utilizzate, previa autorizzazione della direzione (allegando le informazioni tecniche dell'apparecchio: potenza KW conforme normativa CEE) nei locali preposti. Apparecchiature non autorizzate verranno rimosse e conservate in locali preposti fino al termine della permanenza in Residenza dell'ospite, fatta salva l'adozione di provvedimenti disciplinari.
 - c. Fumare in tutte le camere e spazi comuni della residenza.
 - d. Introdurre nella residenza e tenere in camera materiali infiammabili, complementi di arredo non ignifughi (tappeti, tende, ecc.) esplosivi, nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico.
 - e. Tenere animali di qualsiasi specie, nella camere, all'interno della struttura e nelle aree esterne ad essa connesse.
 - f. Effettuare spostamenti, smontaggio, modifiche o altro agli arredi nelle camere. Introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere.
 - g. Introdurre attrezzature (TV, PC, stereo, multiprese mobili "ciabatte", ecc) o arredi e complementi d'arredo senza autorizzazione;
 - h. Applicare adesivi o manifesti, nastro adesivo, ecc, alle pareti, porte e arredi. Esporre avvisi , cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati.
 - i. Effettuare feste o riunioni in camera, ai piani o in altri locali diversi da quelli indicati dall'Amministrazione, ovvero nei locali previsti senza la prescritta autorizzazione.
 - j. Ricevere visite nei locali e servizi comuni diversi da quelli indicati dall'Amministrazione.
 - k. Abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina (tavoli, lavelli, ecc.) negli spazi comuni e nei frigoriferi.

- l. Cuocere alimenti nelle stanze da letto con fornelli elettrici, a gas, microonde, ecc. L'uso del microonde deve avvenire negli appositi locali.
 - m. Gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate allo studente responsabile, ovvero in via solidale a tutti gli ospiti della Struttura.
 - n. Collocare sui davanzali qualsiasi oggetto.
 - o. Lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua quando si lascia la stanza.
 - p. Stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi a ciò dedicati.
 - q. Posizionare gli stendini nei corridoi e in prossimità degli estintori e dei naspo.
 - r. Tenere qualsiasi comportamento o iniziativa arrecante disturbo, ivi compresa l'organizzazione di Feste (non autorizzate), rumori e molestie anche attraverso un utilizzo non consono di apparecchiature radio, televisive telefoniche, giochi al pallone nei corridoi o nel cortile, giochi con l'acqua, che potrebbero compromettere la sicurezza.
 - s. introdurre e/o utilizzare arredi e apparecchiature diverse da quelle in dotazione (divani, armadi, televisori, computer, ecc.) ad eccezione di quelle preventivamente ed espressamente autorizzate dall'ESU di Venezia;
 - t. effettuare scambi del proprio posto letto, nemmeno con altri assegnatari all'interno della stessa residenza o dello stesso alloggio, senza preventiva autorizzazione dell'ESU;
 - u. cedere, anche a titolo gratuito, o subaffittare, anche temporaneamente, il proprio posto letto a terzi.
 - v. Per motivi di sicurezza ed in ossequio alla normativa anti incendio, è fatto divieto di introdurre coperte non date in dotazione da ESU di Venezia o non ignifughe. L'utilizzo di coperte non ignifughe, per iniziativa dello studente, comporta l'assunzione di responsabilità in caso di incendi.
5. Gli oneri derivanti da interventi di pulizia straordinaria saranno addebitati allo studente responsabile; nell'impossibilità di identificare il responsabile, gli oneri saranno addebitati in via solidale a tutti gli ospiti della Struttura.
 6. La mancata osservazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.17 e seg.

Art. 7 – riunioni e feste

1. Gli studenti alloggiati in Residenza possono organizzare piccole feste o riunioni in spazi chiusi o aperti indicati dall'Amministrazione con la partecipazione massima indicata da ESU nel modulo di autorizzazione. Tali feste non potranno protrarsi oltre le ore 23:00 (salvo deroghe concesse dall'Amministrazione). La richiesta di autorizzazione deve essere presentata in forma scritta almeno 10 giorni prima dell'evento al Responsabile del Servizio Alloggio.
2. L'ingresso e la partecipazione a feste/riunioni di eventuali ospiti esterni devono essere preventivamente autorizzati.
3. Non sono consentite la consumazione e distribuzione di bevande alcoliche. Il Responsabile del Servizio Abitativo potrà concedere deroghe per particolari e motivate circostanze. La violazione

della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

4. Gli studenti organizzatori sono responsabili del comportamento dei partecipanti e dei danni eventualmente arrecati ai beni mobili, ai locali ed attrezzature della Residenza e alle persone.
5. Gli organizzatori devono altresì farsi carico degli eventuali adempimenti SIAE e degli oneri derivanti dall'eventuale necessità di operatori per la sorveglianza.

Art. 8 – visite

1. Gli alloggiati della residenza possono ricevere visite dalle ore 08.00 alle 23:00 , purché nel rispetto delle norme comportamentali del presente regolamento.

Per accedere alla residenza i visitatori (max due per camera) devono essere registrati:

- Nelle residenze ove è presente il portiere devono consegnare un documento di identità ogni qual volta accedono alla struttura anche se persone conosciute dal personale;
- Nelle residenze videosorvegliate devono essere annunciati alla control room sia in entrata che in uscita presso la reception della Struttura e possono permanere all'interno della Residenza fino ad un massimo di 6 ore giornaliere.

2. I visitatori devono consegnare un documento di identità provvisto di fotografia (se stranieri non appartenenti all'UE anche copia del permesso di soggiorno) al personale di reception che provvederà a registrarlo e a custodirlo e a chiedere il consenso del destinatario della visita.

3. Durante le ore notturne non è consentito agli esterni l'accesso alle residenze, né la permanenza in esse. Lo stesso vale anche per gli appartamenti inseriti in condomini e nelle residenze non presidiate. La violazione alla presente disposizione comporta

- i. Nei confronti del visitatore l'allontanamento immediato e l'interdizione dalle Strutture ESU di Venezia e l'applicazione della tariffa di alloggio massima per il pernottamento non autorizzato. Nel caso in cui il visitatore si rifiuti di pagare la suddetta tariffa, questa verrà addebitata all'assegnatario del posto letto.
- ii. Nei confronti dell'assegnatario l'applicazione della sanzione di cui agli artt. 17 e seguenti.

4. Le visite sono ammesse soltanto all'interno della camera dell'assegnatario, nella hall e nei locali comuni, con esclusione del locale lavanderia e cucina (ove presente)

5. Il visitatore non può utilizzare i servizi negli spazi comuni : forni a microonde, lavatrici, essiccatori, frigoriferi, docce.

6. In stanza non è possibile ricevere più di due ospiti per volta e, nelle camere a due o più letti, è necessario il consenso di tutti gli occupanti.

7. L'accesso da parte di minori è consentito quando essi facciano parte del nucleo familiare dell'assegnatario o quando siano accompagnati da familiari adulti. La responsabilità per eventuali atti imputabili al minore ricade sul familiare visitatore.

8. Il personale addetto avrà il compito di precludere l'ingresso a soggetti che siano stati segnalati per fatti di particolare gravità e/o che siano stati interdetti o per non aver osservato un comportamento civile di rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale in servizio presso la struttura.

9. Per motivi di sicurezza il personale si riserva il diritto di limitare l'accesso dei visitatori o di allontanarli dalla residenza.

10. L'assegnatario è responsabile civilmente e personalmente per i danni arrecati alle strutture e/o per le violazioni al presente regolamento da parte di terzi visitatori.

Art. 9 – dotazioni e pulizie delle camere assegnate

1. ESU di Venezia fornisce agli studenti il corredo da camera (cuscino, copriletto, coperta, coprimaterasso) che dovrà essere restituito in buone condizioni all'atto del rilascio della stanza.
2. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dello studente è a carico dello stesso.
3. ESU di Venezia non assume alcuna responsabilità verso gli assegnatari per gli oggetti di valore o denaro e quant'altro da loro detenuti sia nella camera che negli spazi comuni.
4. L'assegnatario si impegna a:
 - a. mantenere la propria camera e il bagno in buone condizioni igienico sanitarie pena l'applicazione dell'art. 17 e successivi L'Azienda provvederà ad effettuare dei controlli periodici (almeno uno al mese) tramite il personale incaricato per verificare lo stato di igiene e pulizia. In caso di non conformità con standard igienico sanitari accettabili, la pulizia straordinaria sarà addebitata allo studente.
 - b. liberare giornalmente la stanza dalla spazzatura, nel rispetto della normativa comunale vigente. Prestando particolare attenzione al rispetto della raccolta differenziata.
 - c. Le spazzature devono essere collocate negli appositi contenitori, non possono essere abbandonate nei corridoi o in spazi non consoni della residenza, al di fuori dei cestini.
 - d. chiudere le finestre ogni qualvolta si esce dalla struttura.
 - e. **NON GETTARE ALCUN OGGETTO NEI TUBI di SCARICO : WC, LAVANDINI, BIDE', LAVELLI.** In caso di intasamento dei pozzi neri, la spesa per lo svuotamento verrà ripartita in solido a tutti gli assegnatari.
5. Nel caso lo studente riscontri la presenza di insetti infestanti è tenuto a comunicarlo immediatamente ad ESU di Venezia al fine di evitarne la proliferazione. Qualora la presenza dei suddetti insetti sia imputabile a scarse condizioni igieniche l'utente assegnatario di posto letto è tenuto a compartecipare al costo delle spese di disinfestazione e di pulizia. L'ospite non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e dovrà attenersi ai protocolli di disinfestazione collaborando attivamente alle prescrizioni.

Art. 10 – Interventi Di Manutenzione Ed Eventuali Guasti

1. L'ospite provvede a proprie spese ad eseguire i seguenti interventi manutentivi nella stanza e negli spazi assegnati (es. -sostituzione lampadine, piccola riparazione degli arredi)
2. L'ospite, tramite il Responsabile della Residenza o Ufficio Benefici, può richiedere per iscritto a mezzo posta elettronica o su appositi modelli ove disponibili un intervento di manutenzione. In tal caso la spesa sarà addebitata al richiedente sulla base dei costi indicati nella tabella di cui all'APPENDICE A, che forma parte integrante del presente regolamento.
3. L'ospite provvederà al pagamento dell'intervento entro sette giorni, secondo le modalità comunicate.
4. Eventuali guasti agli impianti e alle attrezzature in uso, agli scarichi dei servizi, dovranno essere tempestivamente segnalati al Responsabile della Residenza in forma scritta. Se il guasto dipende da errato o improprio utilizzo degli impianti da parte degli ospiti, il costo dell'intervento di riparazione

sarà addebitato al responsabile del guasto. Qualora non sia possibile attribuire una responsabilità individuale, il costo dell'intervento andrà suddiviso in parti uguali fra le persone alloggiate nell'unità abitativa.

5. Per agevolare le procedure di manutenzione e/o controllo gli assegnatari hanno l'obbligo di far trovare la stanza/bagno assegnata in ordine e pulita.

Art. 11 – uso degli spazi comuni

1. Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia e il decoro degli spazi comuni.
2. Gli studenti hanno l'obbligo di accedere agli spazi chiusi a chiave, nel rispetto delle indicazioni affisse,
3. In caso di gravi inadempienze, la direzione provvederà ad effettuare una pulizia straordinaria addebitando l'onere economico agli studenti responsabili.
4. In situazioni di comprovata necessità o di ripetuti episodi di violazione al regolamento la direzione si riserva la possibilità di interdire l'accesso agli spazi comuni.

Art. 12 – servizi

Nelle residenze sono disponibili i seguenti servizi:

1. **Reception presso la struttura o lo sportello studenti in Campo San Tomà** a disposizione degli assegnatari per:
 - a. Segnalazione di guasti e/o problemi riguardanti le camere e i locali comuni della Residenza
 - b. Ricevimento e distribuzione della posta
 - c. Informazioni generali sul funzionamento dei vari servizi all'interno della residenza
2. **Lavanderia e stireria**

In appositi locali con lavatrici/essicatoi funzionanti con gettone, da utilizzare con adeguati quantitativi di biancheria, che devono essere tolti al termine di ogni lavaggio. Il detersivo/additivi/ecc. sono a carico dell'Utente.

Il ferro da stiro in dotazione alla Struttura deve essere restituito al termine del suo utilizzo.

E' vietato utilizzare questi servizi per conto di persone esterne non alloggiate presso la Residenza.
3. **Sale ristoro e cucine**

Alcune Strutture sono dotate di locale/i cucina ad uso comune, attrezzati con piani cottura o forni a microonde, lavelli, frigoriferi e armadietti a chiave.

 - a. Gli utenti non devono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non devono dimenticare le piastre elettriche accese ove presenti, devono lasciare la cucina e i lavelli puliti e in ordine dopo l'uso, e trattenersi soltanto il tempo necessario al consumo del pasto. Asciugare immediatamente le piastre, nel caso di fuoriusciti di liquidi dalle pentole.
 - b. ESU VENEZIA potrà procedere alla chiusura delle cucine comuni e/o di altri spazi comuni nel caso venisse riscontrata una ripetuta noncuranza nell'uso e un degrado nello stato igienico degli stessi e ad imputare in solido le spese di pulizia.
 - c. I guasti agli impianti (elettrici, idrici, ascensori, ecc) ed alle attrezzature di uso, sia comune che individuale, devono essere immediatamente segnalati alla reception ove presente o a ESU di Venezia.

Gli alloggiati devono segnalare a ESU di Venezia ogni problema derivante dall'andamento dei servizi o dalla convivenza interna. Sarà cura dell'Amministrazione richiamare all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e garantire il buon funzionamento dei servizi.

Art. 13 – consumi

1. Le spese di luce, acqua e riscaldamento relative ad un uso normale e corretto delle strutture della residenza sono comprese nel servizio, nella quota mensile forfettaria di 40,00 euro. Qualora si riscontrassero usi non conformi (luci accese, apparecchi elettrici, ecc, attivi in assenza dell'utente) ESU di Venezia provvederà a comminare le sanzioni ai sensi degli art. 17 e ss.
2. Eventuali abusi nell'utilizzo delle utenze (energia elettrica, acqua gas, riscaldamento, ecc.) e/o la manomissione o il cattivo uso degli impianti, saranno integralmente posti a carico degli assegnatari occupanti l'alloggio per i quali sono stati rilevati. Entro 15 giorni dalla notifica da parte dell'ESU di Venezia l'assegnatario dovrà provvedere al pagamento del valore eccedente i costi di utenza ordinari.

Art. 14 – controlli e sopralluoghi

1. ESU di Venezia ha diritto di accedere a qualsiasi ambiente per verificare lo stato di pulizia , il sussistere di violazioni del regolamento ed effettuare sopralluoghi ed interventi tecnici. In tal caso lo studente sarà preavvisato e potrà assistere al sopralluogo.
2. A seguito della comunicazione del sopralluogo e in caso di assenza dell'assegnatario o di irreperibilità dello stesso, il personale addetto è comunque autorizzato all'ingresso in camera.
3. Nel caso in cui vi sia fondato motivo che siano in atto violazioni del presente regolamento e/o uno stato di emergenza o pericolo, ESU di Venezia potrà effettuare ogni sorta di controllo, anche senza preavviso, avvalendosi se necessario anche delle forze delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 15 – responsabilità

1. L'utente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.
2. L'utente, per i danni arrecati personalmente o dai propri ospiti è tenuto al risarcimento.
3. Nel caso di camere a più letti, la responsabilità è solidale fra tutti gli occupanti, salvo che non emergano responsabilità individuali.
4. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali ad uso comune, qualora non siano state accertate responsabilità individuali, la responsabilità è attribuita in via solidale alla totalità degli ospiti alloggiati. La contestazione rivolta a tutti gli ospiti della struttura verrà effettuata mediante affissione di idonea comunicazione presso la reception della residenza e/ o invio di comunicazione via mail.
5. ESU di Venezia, non assume alcuna responsabilità
 - a. per i fatti o reati perpetrati da terzi estranei all'Azienda a danno degli alloggiati delle Residenze.
 - b. per danni provocati a se e a terzi dall'assegnatario e a seguito di comportamenti contrari al presente regolamento o comunque alle regole di civile e prudente comportamento.
 - c. per incidenti, perdite, furti o danneggiamenti di effetti personali, propri o altrui, incluso denaro, carte di credito, carte ricaricabili, vestiti, borse, libri, computer ecc, verificati negli spazi comuni e nelle singole stanze.
6. Nel caso in cui gli studenti ospiti si rendano responsabili dei suddetti fatti o reati, verranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui agli art. 13 e ss. Senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

Art. 16 – Rinuncia

1. In caso di rinuncia del posto letto, lo studente deve inviare comunicazione scritta con un preavviso di almeno un mese. Diversamente l'assegnatario sarà tenuto al pagamento della mensilità in corso.
2. Su richiesta motivata dell'assegnatario, ed esclusivamente nel caso in cui non si determini un danno (di natura contabile/finanziaria) a carico dell'azienda, l'ESU VENEZIA può autorizzare l'esenzione dal pagamento della retta eventualmente ancora da versare.

Art. 17 – Rilascio Del Posto Letto

1. Gli assegnatari dovranno rilasciare il posto letto entro le ore 10.00 dell'ultimo giorno indicato per la residenza. Il posto letto dovrà essere pulito e sgombrato da effetti personali e in condizioni tali da consentire l'accesso di altri assegnatari in caso contrario verrà trattenuta dalla cauzione versata un importo pari a € 25,00.
2. L'assegnatario è tenuto a comunicare per iscritto all'ESU VENEZIA, con un anticipo di un mese, la data dell'eventuale rilascio anticipato del posto letto.
3. In prossimità della scadenza del contratto l'ESU si riserva di effettuare dei pre-controlli comunicati agli ospiti con un congruo anticipo finalizzati a verificare gli adempimenti necessari per il regolare rilascio della stanza.
4. Alle ore 10:00 dello stesso giorno di rilascio del posto letto verrà effettuata la verifica finale.
5. Nell'ambito del sopralluogo congiunto l'ospite sottoscriverà il verbale di restituzione e consegnerà le chiavi della stanza. La mancata consegna delle chiavi (o di parte di esse) comporterà l'applicazione di una sanzione pari a € 25,00.
6. Ad ogni rilascio della camera viene addebitata una spesa di pulizie pari a 30,00 euro, nel caso in cui la camera venga lasciata in condizioni igieniche che richiedano un intervento di oltre un'ora, la spesa straordinaria verrà addebitata allo studente.

Art. 18 – provvedimenti disciplinari

1. L'attuazione di comportamenti in violazione del presente regolamento o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo sulle strutture, nonché a tutelare la civile convivenza degli alloggiati, comporta nei confronti dei trasgressori l'applicazione dei seguenti provvedimenti:
 - a. diffida
 - b. Sanzione
 - c. Trasferimento d'ufficio
 - d. Revoca del posto letto
 - e. Revoca dei benefici ESU
2. L'ammonizione, la multa e il trasferimento d'ufficio saranno comminati dal Responsabile del Servizio abitativo, mentre rientrano nella competenza esclusiva del Dirigente ESU/Direttore l'allontanamento, la revoca del posto letto e la revoca dei benefici ESU.
3. Il Responsabile del Servizio abitativo, previo accertamento dei fatti e delle responsabilità, provvede a notificare, anche via mail, mediante una contestazione scritta allo studente, le violazioni al presente regolamento ed ad assegnare il termine per le controdeduzioni così come previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. Lo studente ha la facoltà di presentare per iscritto ad ESU di Venezia, entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati. Decorso tale termine il Responsabile del Servizio abitativo o il Dirigente/Direttore ESU possono:

- a. Accettare le controdeduzioni determinando la chiusura del procedimento disciplinare con l'archiviazione del procedimento
 - b. Respingere le controdeduzioni e comminare una delle sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo
5. Avverso i provvedimenti del Responsabile del Servizio abitativo e del Dirigente è ammesso, entro 5 giorni dalla comunicazione, ricorso al Direttore dell'Azienda.
6. Il Responsabile del Servizio abitativo e/o il Dirigente possono disporre la temporanea interdizione dall'accesso alla struttura nei confronti degli alloggiati ed esterni che pongano in essere comportamenti in violazione al presente Regolamento.

Art. 19 – diffida

La **diffida** consiste in un richiamo scritto e motivato allo studente assegnatario

1. L'assegnatario pena l'applicazione di una diffida (cui si sommano gli eventuali danni) è tenuto a:
- a. Mantenere un comportamento responsabile improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza con gli altri ospiti e con il personale.
 - b. Osservare, ove esiste, il regolamento di condominio
 - c. Non utilizzare cortili, corridoi, sale studio per giochi o passatempi che arrechino disturbo.
 - d. Interrompere tra le ore 22:00 e le ore 08:00, sia nelle proprie camere, che negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo al vicinato e agli altri ospiti della residenza.
 - e. Non introdurre attrezzature o apparecchiature o arredi e complementi d'arredo senza autorizzazione come previsto dall'art 7.
 - f. Ricevere visite nei locali e nei servizi comuni indicati autorizzati
 - g. Non abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni
 - h. Stendere i propri indumenti negli spazi a ciò dedicati
 - i. Consegnare alla reception la chiave ricevuta della propria stanza o di altro locale ad ogni ingresso/uscita dalla Struttura, anche se per breve tempo.
 - j. Per la sola Residenza Junghans – comunicare alla reception (con le modalità che verranno rese note presso la struttura) ogni qualvolta l'utente non dorma in Residenza anche se solo per una notte.
 - k. Mancato passaggio del badge in entrata o in uscita dalla residenza.
2. L'applicazione della terza diffida nel corso dello stesso anno accademico comporta l'applicazione del provvedimento disciplinare successivo, art. 18, comma 1/d "revoca del posto letto"

Art. 20 – sanzione

Consiste in una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 100,00 per ognuno degli obblighi elencati di seguito, da pagarsi entro il termine di giorni 10 dal ricevimento del provvedimento scritto.

1. il Responsabile del Servizio abitativo, notifica la contestazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'assegnatario all'atto della richiesta di posto alloggio

2. L'assegnatario, pena l'applicazione di una **sanzione da Euro 25,00 a Euro 100,00**, è tenuto a :
- a. NON introdurre in residenza qualunque apparecchiatura pericolosa e non a norma, fornelli elettrici o a gas, stufe a gas, termosifoni ad olio, piastre elettriche, microonde, frigoriferi o altro tipo di elettrodomestici se non appositamente predisposti dall'Azienda o autorizzati per iscritto dal Responsabile del Servizio Abitativo;
 - b. NON utilizzare in camera apparecchi dotati di resistenza elettrica fatto salvo l'uso del ventilatore, dell'asciugacapelli, della piastra per capelli, rasoi ed altri ausili speciali autorizzati preventivamente da ESU di Venezia.
 - c. NON gettare nei condotti di scarico di lavabi, wc, ecc. materiali che possano otturarne le tubazioni;
 - d. non fumare all'interno di qualsiasi locale (es. camere, cucine, atri, ecc) della struttura e in tutti gli spazi di transito esterni (ballatoi, ponteggi, scale, terrazze, ecc.) ad eccezione del giardino, fermo restando quanto disposto dalla Legge in materia di fumo.
 - e. NON tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse (ad eccezione di cani guida per non vedenti);
 - f. rispettare le regole fissate dall'Azienda per l'utilizzo dei locali (camere, spazi comuni, ecc), delle attrezzature e degli spazi messi a disposizione in generale;
 - g. tenere la propria stanza in ordine e pulita, permettendo l'accesso alle ditte esterne o personale ESU di manutenzione.
 - h. non collocare materiale ingombrante negli spazi comuni e nelle stanze;
 - i. rispettare le modalità di ingresso di visitatori estranei alla residenza negli orari consentiti;
 - j. non gettare per terra mozziconi di sigaretta, carte, immondizie, ecc, sia all'interno dell'intera struttura che all'esterno, compresi camminamenti, terrazze, ponteggi, scale, pianerottoli, ecc.
 - k. NON attuare spostamenti, modifiche, smontaggio o adattamenti degli arredi, sottrarre o introdurre mobili o attrezzature dalle camere e nei luoghi comuni.
 - l. NON applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi, esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati.
 - m. NON manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza.
 - n. NON mettere in atto ogni sorta di azione o scherzi che, per il loro dubbio gusto o pericolosità possano arrecare danno agli altri ospiti o al personale di servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa.
 - o. non collocare sui terrazzi e sui davanzali qualsiasi oggetto che possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o la cui posa sia vietata da regolamenti comunali o condominiali vigenti;
 - p. NON uscire dalla stanza assegnata, seppur temporaneamente, lasciando accese le luci o apparecchiature elettriche di qualsiasi genere (ventilatori, PC, radio, ecc)
 - q. NON consumare e/o distribuire bevande alcoliche durante riunioni o feste senza autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio abitativo.

- r. NON occupare un posto letto diverso da quello assegnato.
 - s. disturbo agli ospiti e ai vicini. In particolare, dopo le ore 23.00 e prima delle ore 8.30 sono vietati canti, suoni e rumori molesti di qualsiasi tipo. Nelle restanti ore della giornata l'utilizzo di apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici o similari e il comportamento generale devono essere tali da non arrecare disturbo;
 - t. comportamento non corretto nei confronti del personale dell'alloggio e degli altri ospiti;
 - u. NON trasgredire le disposizioni in materia di raccolta differenziata, fermo restando la sanzione amministrativa comunale.
3. L'applicazione di due sanzioni pecuniarie, a prescindere dal loro importo, nel corso dello stesso Anno Accademico, può comportare l'applicazione del provvedimento disciplinare successivo, art. 18, comma 1/d "revoca del posto letto";
 4. E' facoltà di ESU di Venezia, in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie nei termini previsti, rivalersi per l'importo e per la relativa mora sul deposito cauzionale consegnato dall'ospite.

Art. 21 – trasferimento d'ufficio

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per specifiche violazioni, lo spostamento di camera o di struttura può essere disposto dal responsabile del Servizio Abitativo nei seguenti casi:
 - a. Violazione dell'art. 8 – visite - permanenza del visitatore nella struttura durante la fascia oraria notturna.
 - b. Occupazione di un posto letto diverso da quello assegnato.
 - c. Violazione del presente regolamento da parte di un assegnatario già destinatario per due volte di sanzione pecuniaria.
 - d. Qualora si renda necessario per la risoluzione di problematiche gravi di convivenza e i rapporti con il personale di gestione della Struttura.

Art. 22 – revoca del posto letto

1. Il posto letto viene revocato all'assegnatario in forma immediata e automatica, previo espletamento dell'istruttoria prevista dall'art. 17,
2. il Responsabile del servizio alloggio invia al Direttore dell'ESU di Venezia un rapporto in merito alla violazione e consegna contestualmente comunicazione scritta all'ospite interessato. Il Direttore revoca con effetto immediato e automatico il posto alloggio con proprio provvedimento, che sarà notificato all'ospite con raccomandata a mano presso la residenza universitaria dove è alloggiato o, nel caso di irreperibilità, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza civile comunicata all'atto dell'accettazione del posto. Le diffide pervenute ad ospiti delle residenze negli anni accademici precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, se non hanno comportato la revoca del posto alloggio, hanno significato di "Richiamo scritto con valore di diffida".
3. La **revoca** è applicata nei seguenti casi:
 - a. Comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume.
 - b. Cessione o permesso di utilizzo del proprio posto letto a terzi in assenza dell'assegnatario, sia come subaffitto sia a titolo gratuito.

- c. ospitalità di estranei nella propria stanza dopo le ore 23:00, indipendentemente dal motivo per cui ciò avvenga;
 - d. Cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla residenza e/o alla propria camera o utilizzo o detenzione di chiavi non autorizzate (pass, duplicati, ecc)
 - e. Introduzione nella residenza di materiali infiammabili, armi, esplosivi, nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico.
 - f. mancato pagamento della retta secondo le modalità previste all'Art. 7 e mancata liquidazione delle somme dovute per spese e/o sanzioni di cui agli articoli 18 e 19;
 - g. comportamenti contrari all'ordine pubblico (fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione al di fuori degli orari consentiti a feste o manifestazioni non autorizzate che comportino il disturbo della quiete pubblica).
 - h. modifiche, manomissioni o adattamenti agli impianti, verniciature, tinteggiature;
 - i. violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l'ospite in più di un richiamo scritto di cui all'articolo 17, 18, 19 durante il corso degli studi;
 - j. Situazioni di particolare degrado igienico con ripetuti richiami scritti da parte dell'ESU – ARDSU
 - k. I comportamenti che compromettono, anche solo transitoriamente, gli standard di sicurezza posti a garanzia dell'incolumità delle persone presenti in residenza, indicati nel regolamento della sicurezza allegato al presente regolamento.
 - l. L'utilizzo o la sola presenza nelle stanze e/o negli spazi comuni di piastre elettriche o di altri dispositivi finalizzati alla cottura dei cibi.
 - m. dichiarazioni non veritiere per il conseguimento del beneficio da parte dell'ospite;
 - n. Violazione dell'art. 6 comma 10 e 11 del presente regolamento.
 - o. Negli altri casi previsti dal bando di concorso.
4. ESU di Venezia si riserva la facoltà di informare le Autorità Accademiche.
5. La revoca del posto alloggio implica l'esclusione dal concorso alloggi per gli anni accademici successivi. Nel caso in cui non lasci l'alloggio secondo le modalità e i termini previsti nella comunicazione di revoca, l'ospite sarà escluso anche dall'accesso al servizio di ristorazione.

Art. 24 – disposizioni finali

1. Con l'accettazione del posto letto lo studente si impegna al rigoroso rispetto del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non disposto dalle presenti disposizioni o disciplinato in modo difforme rispetto al bando di concorso per il conferimento di posti letto, si rinvia alle disposizioni del bando di concorso.
3. L'ESU di VENEZIA, si riserva, per comprovata necessità, di disporre, mediante avvisi e pubblicazione nel sito aziendale, integrazioni al presente regolamento.
4. Eventuali deroghe al Regolamento o applicazioni minori delle sanzioni pecuniarie di cui sopra, potranno essere autorizzate dal Direttore per motivi eccezionali.

